



COMUNE DI GHILARZA

Provincia di Oristano

C.A.P. 09074 – tel. 07855610 – fax 0785561069 – P.I. 00072080955)

www.comune.ghilarza.or.it - info@comune.ghilarza.or.it - protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it

ORDINANZA VETERINARIA N. 02/2018 DEL 12/01/2018

IL SINDACO

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano in data 11/01/2018 prot. 598 con la quale veniva segnalato che l'allevamento sito in località PERDU GHERA agro del Comune di Ghilarza con codice aziendale n. IT021OR095 di proprietà di MURGIA RITA è stato riscontrato un di focolaio di Febbre Catarrale dei bovini (Blue Tongue) in capi ovini.

Visto il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni;

Vista la legge 2 giugno 1988 n. 218 e successive modificazioni;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

Visto il D.Lgs 22/5/1999 n. 196;

Visto il Regolamento CE n. 999/2001 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento CE n. 1069/2009 e successive modificazioni;

Vista la decisione 2003/218/CE del 27.03.2003;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.L. 9 luglio 2003 n. 225;

Visto il Dispositivo dirigenziale DGSAF Prot. n. 6478 del 10 Marzo 2017 recante: "Febbre catarrale degli ovini (blue Tongue)- Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio Nazionale"

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

ORDINA

Alla Sig.ra MURGIA RITA residente in GHILARZA in VIA COLOMBO N. 30, titolare dell'allevamento identificato col codice aziendale n. IT021OR095 con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1. Censimento degli animali in collaborazione con il veterinario ufficiale della ASL, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo sospetto;
2. Censimento dei luoghi che possono favorire la vv collaborazione con il servizio veterinario della ASSL;
3. Sia attiva un indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione col proprietario degli animali;
4. Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
5. Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
6. Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate in

- particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
7. Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
 8. Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal veterinario;
 9. Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
 10. Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani;
 11. La distruzione degli animali morti nel rispetto delle normative vigenti;
 12. Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto della malattia non sia stato escluso;

le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste da C.P. sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del TT.LL.SS., approvato con RD. 27/07/1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516.45 a € 2582.27;

fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1549.37 a € 9296.22. in caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.

Spetta a tutte le forze di Polizia verificare l'esecuzione della presente Ordinanza.

Ghilarza, 12 Gennaio 2018

IL SINDACO
Alessandro Marco Deffrassu

